



COMUNICATO UFFICIALE N. 131
Stagione Sportiva 2016/2017

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 71/AA e 72/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 OTTOBRE 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 71/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1220 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. LORIS DEL NEVO avente ad oggetto la seguente condotta:

LORIS DEL NEVO, allenatore di base, per la stagione 2014/2015 pattuiva quale tecnico della squadra allievi della società Asti Calcio Fc srl, un premio di tesseramento pari ad Euro 7.000,00 superiore ai massimali previsti dalla normativa di riferimento (indicati in Euro 2.500,00), il tutto senza alcun vincolo di tesseramento con la società, così violando l'articolo 1 bis, comma 1, del C.G.S, in riferimento agli articoli 38, comma 1 e 34, comma 1 del vigente Regolamento per il Settore Tecnico, in relazione all'articolo 38, comma 1 delle NOIF ed in riferimento al C.U. n. 1 della L.N.D, punto 14, alla voce "Allenatori", per la stagione sportiva 2014/15;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. LORIS DEL NEVO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di squalifica per il Sig. LORIS DEL NEVO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 OTTOBRE 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 72/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1336 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sig.ri MICHELE DIMUCCIO, ROBERTO GLIONNA, GIUSEPPE PANIO, LUIGI ROSANO, FRANCO SCARCELLA e della società F. C. POMARICO avente ad oggetto la seguente condotta:

MICHELE DIMUCCIO, calciatore, in violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione all'art. 22, comma 2, del C.G.S., per aver egli disputato nelle fila della sua società di appartenenza, 18 gare ufficiali del Campionato di Eccellenza, in posizione irregolare, per non aver scontato due giornate di squalifica comminate dal Tribunale Federate Territoriale – Sezione Disciplinare – e pubblicata sul C.U. n. 28 del 27.10.2015;

ROBERTO GLIONNA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società F.C. POMARICO, in violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione all'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di 4 (quattro) gare del Campionato di Eccellenza in cui è stato impiegato in posizione irregolare, per non avere scontato due giornate di squalifica, il giocatore DIMUCCIO Michele, sottoscrivendo le relative distinte di gara, consegnate al direttore di gara, con attestazione della regolare posizione del giocatore, consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare;

GIUSEPPE PANIO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società F.C. POMARICO, in violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione all'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di 9 (nove) gare del Campionato di Eccellenza in cui è stato impiegato in posizione irregolare, per non avere scontato due giornate di squalifica, il giocatore DIMUCCIO Michele, sottoscrivendo le relative distinte di gara, consegnate al direttore di gara, con attestazione della regolare posizione del giocatore, consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare;

LUIGI ROSANO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società F.C. POMARICO, in violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione all'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di 5 (cinque) gare del Campionato di Eccellenza in cui è stato impiegato in posizione irregolare, per non avere scontato due giornate di squalifica, il giocatore DIMUCCIO Michele, sottoscrivendo le relative distinte di gara, consegnate al direttore di gara, con attestazione della regolare posizione del giocatore, consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare;

FRANCO SCARCELLA, Presidente della Società F.C. POMARICO, in violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., per aver consentito l'utilizzo del giocatore DIMUCCIO Michele in 18 gare del Campionato di Eccellenza, pur sapendolo in posizione irregolare per squalifica non scontate a due gare ufficiali, comminata dal Tribunale Federate Territoriale – Sezione Disciplinare –, pubblicata sul C.U. n. 28 del 27.10.2015;

F.C. POMARICO, per responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri MICHELE DIMUCCIO, ROBERTO GLIONNA, GIUSEPPE PANIO, LUIGI ROSANO e FRANCO SCARCELLA in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società F. C. POMARICO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 giornate di squalifica in Campionato per il Sig. Michele DIMUCCIO, di 90 giorni di inibizione per il Sig. Roberto GLIONNA, di 90 giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe PANIO, di 90 giorni di inibizione per il Sig. Luigi ROSANO, di 45 giorni di inibizione per il Sig. Franco SCARCELLA, di 4 punti di penalizzazione in classifica stagione sportiva 2016/2017 e € 400,00 di ammenda per la società F.C. POMARICO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 OTTOBRE 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio